86 m 26

18

Torino

SOCIETÀ DRAMMATICA

COSTITUZIONI

DELLA

SOCIETÀ DRAMMATICA

NAZIONALE ITALIANA

—

PROGETTO

—

Autore S. Savini.

—

Aprile 1847.

—

COSTITUZIONI

DELLA SOCIETÀ DRAMMATICA

NAZIONALE ITALIANA

TITOLO I.

ARTICOLI GENERALI.

Art. 1. La *Società drammatica nazionale italiana* è di nome e di fatto *Società nazionale*, perchè si estende a tutte le città italiane.

2. La *Società drammatica nazionale italiana* intende:

I. A inspirare il buon gusto e la moralità nel Teatro italiano.

II. A proteggere e incoraggiare gli autori italiani, adottandone le opere e procurandone il maggior frutto; chiamando rispetto alla legge sulla proprietà letteraria; e distribuendo premi e soccorsi.

III. A influire co'suoi più validi mezzi sul popolo sui comici e sulle direzioni degli spettacoli, acciocchè torni degno d' Italia il Teatro originale italiano e non si traducano dalla scena straniera nella nostra se non che i veri capi d' opera atti a muovere l' emulazione o a porgere belle ragioni di studio.

3. Per *Opere drammatiche* la *Società nazionale* intende:

Le Commedie
I Drammi } di tre o cinque o più atti.
Le Tragedie

Le Farse o Commedie giocose di uno o due atti.

4. L' Anno sociale intendesi cominciato il primo di aprile e finito il 31 marzo dell' anno seguente.

5. Nella Società potranno distinguersi più sezioni residenti nelle principali città d' Italia, rappresentate ciascuna da un Consiglio particolare, ma procedenti d' accordo come tante famiglie del pari desiose e bisognose di prosperità.

6. L' intera Società è rappresentata sempre da uno di questi Consigli, detto *Consiglio Centrale.*

7. Ogni Consiglio dovrà pienamente seguitare le leggi quì stabilite e riferire costantemente il sunto degli *Atti* suoi al Consiglio Centrale.

8. Quando i Soci di una città vogliono costituirsi in distinta sezione e farsi rappresentare da un particolare Consiglio, debbono avanzare domanda formale e da tutti firmata al Consiglio Centrale, che approverà, se vengono soddisfatte nel concreto caso le condizioni di cui all' Art. 28.

9. Per costituirsi definitivamente in particolare Consiglio i Soci dimoranti in una Città debbono assicurarsi la sanzione del Governo che la regge.

10. Così approvato e costituito un particolare Consiglio, l' amministrazione di esso è indipendente dal Consiglio Centrale, e non può esigere aiuto dalla sua Cassa: è bensì tenuto il nuovo Consiglio a versare nella Cassa Centrale tutti gli avanzi che annualmente possa fare, onde sieno erogati ne' premi.

11. Il Consiglio Centrale nel primo triennio risiede in Bologna ove s' iniziò e costituì la Società. Le sue Adunanze tiene.....

12. Al finire d' ogni triennio è nominato il Consiglio che dovrà succedere nella rappresentanza della Società, ed al quale dovranno far capo tutti gli altri Consigli.

13. Nell' ultimo febbraio d' ogni triennio il Consiglio Centrale, manda una scheda ai Soci Autori di tutta la Penisola, che la ritornano poscia sigillata alla Segretaria con entro scritto di proprio pugno quello che fra gli altri Consigli vorrebbero fosse nominato a Centrale. Nell' ultima seduta del mese di marzo convocata un' *Adunanza Generale*, si aprono e leggono le schede, e si proclama la città cui appartiene il Consiglio nominato *Centrale* pel triennio seguente a maggioranza di voti.

14. Gli *Articoli* delle presenti *Costituzioni* sono immutabili nell' essenza loro, ma potranno modificarsi dal Consiglio Centrale come e quando dalla maggiorità degli altri Consigli si creda necessario.

15. Il Consiglio Centrale della Società è retto da un *Comitato* composto del *Presidente Generale*,
di un *Vice-Presidente*,
di un *Segretario-Archivista*,
di un *Economo-Cassiere*.

16. Ogni altro Consiglio è retto da un *Comitato* composto di un *Vice-Presidente*,
di un *Segretario-Archivista*,
di un *Economo-Cassiere*.

17. Sono quattro Classi di Soci:
I. Classe. Soci *Protettori*.
II. » » *Autori*.
III. » » *Corrispondenti*.
IV. » » *Onorari*.

18. Nessuna delle quattro Classi ha un numero *limitato* di Soci.

19. Il *Comitato del Consiglio Centrale* è detto ancora *Comitato centrale della Società*.

20. La carica di *Presidente* del Consiglio Centrale è onoraria ed annua.

21. Il *Presidente* si elegge dal *Consiglio Centrale* a maggioranza di voti nella prima seduta d' ogni anno fra i più celebri Autori drammatici italiani, in qualunque città dimori.

22. Il *Presidente del Consiglio Centrale* è detto ancora *Presidente generale della Società.*

23. Il *Vice-Presidente* d' ogni Consiglio dura nel suo uffizio un semestre, ed è sempre uno dei *Soci Protettori* domiciliati nella Città ove risiede il Consiglio di cui fanno parte. Succedonsi nell' uffizio per ordine d' iscrizione.

24. Quando il *Socio-Protettore* cui tocca la *Vice-Presidenza* rinunzia, lo sostituisce quel Socio che fra i protettori domiciliati nella stessa Città è scritto dopo di lui. Compiuto il turno si ricomincia.

25. Nei Consigli che mancano d' un sufficiente numero di contribuzioni gli uffizi di *Segretario-Archivista*, ed *Economo-Cassiere* sono tenuti graziosamente e provvisoriamente da due Soci, eletti a maggioranza di suffragi.

26. Cresciute le rendite, il *Segretario-Archivista* e l'*Economo-Cassiere* sono eletti o rieletti ogni anno da ciaschedun Consiglio a pluralità di voti con *fisso* onorario.

27. Il Vice-Presidente e il Segretario d' ogni Consiglio nominano il *Copista* e il *Bidello*, l'emolumento de'quali è proporzionato all' opera.

Gli altri uffizi sono tutti coperti graziosamente.

28. Ogni Consiglio deve almeno comporsi di 22 Soci *residenti*: 12 *Protettori* e 10 *Autori*.

29. Per essere aggregato alle Classi de' *Protettori* e *Corrispondenti* è necessario venir proposto a un Consiglio dal Vice-Presidente o da un Socio Autore.

30. Può una stessa persona essere inscritta fra i Soci *Protettori* e *Autori*, quando vengano soddisfatte le condizioni stabilite sull' accettazione de' Soci Autori a di lei riguardo.

Ugualmente una stessa persona potrà essere inscritta fra i Soci *Corrispondenti* e fra gli *Autori*.

31. I *Fondi* d' ogni Consiglio si formano:

I. Per una mensile *Contribuzione* de' Soci *Protettori*.

II. Per una *Tassa* sulla registrazione d' ogni opera drammatica presentata per *Saggio* o per l' *Adozione*.

32. Oltre a tai fondi riscuote il Consiglio Centrale tutte le associazioni al *Bullettino drammatico nazionale italiano* (Tit. XII); il ricavato dalla recita delle opere adottate dalla Società; e il ricavato dalle *Recite di prova*. (Tit. X).

33. I *Carichi* d' ogni Consiglio sono:

I. Stampa delle Costituzioni, Circolari, Bollettari, Diplomi ec.

II. Spese della sua Cancelleria, ed altre indeterminate.

III. » Postali.

IV. Onorario al Segretario-Archivista.

V. » all' Economo-Cassiere.

VI. Emolumento al Copista.

VII. » al Bidello.

34. Oltre a tai carichi stanno al *Consiglio Centrale* tutte le spese della stampa e pubblicazione del *Bullettino drammatico nazionale italiano*; le *quote* che spettano agli autori per la recita delle loro opere adottate dalla Società; come i *premi* agli autori delle opere più degne (Art. 103) e i *soccorsi* agli autori bisognosi. (Art. 108).

35. Il Consiglio Centrale nomina ogni anno una *Commissione* formata di due Soci fra i residenti, che è detta *Commissione de' Contratti*. È questa Commissione che tratta e conclude i contratti per la recita delle Opere adottate dalla Società coi Direttori delle Compagnie Comiche; ed è coadiuvata dal Segretario. Nella nomina di tal Commissione deve il Consiglio risguardare parti-

colarmente quelli fra i Soci residenti che professano le scienze legali.

36. Al finire d'ogni triennio sociale, innanzi che passi in altro Consiglio il nome e la facoltà del Centrale, o venga nello stesso riconfermata; il Consiglio Centrale deve tenere distinto qualunque *avanzo di Cassa* vi fosse stato nel corso della sua triennale amministrazione, e versarlo alla Cassa del Consiglio Centrale che gli succederà, perchè si formi un *fondo sociale*, di cui devesi procurare l'investimento ma non disporre anche la minima parte, quando non vi consentano i Consigli tutti.

TITOLO II.

SOCI PROTETTORI.

37. I *Soci Protettori* sono que' personaggi distinti che cogli scritti o colle fortune proteggono le arti belle e particolarmente la Drammatica, e che si obbligano all'adempimento di queste *Costituzioni* almeno per un triennio.

38. I Soci protettori succedono l'uno all'altro ogni sei mesi nell'ordine col quale sono inscritti, nella carica di Vice-Presidenti del Consiglio che risiede nella loro città.

39. I Soci protettori hanno diritto a un esemplare del *Bullettino drammatico nazionale italiano.*

40. I Soci protettori contribuiscono mensilmente la somma di..... (*)

(*) Sarebbe da fissarsi, quando venisse instituita la Società, in ragione del numero de' Soci Protettori. Però fin d'ora assicurasi che non pagherebbero più di uno scudo romano mensile pel primo triennio.

TITOLO III.

SOCI AUTORI.

41. I *Soci Autori* sono quegli Scrittori italiani che si obbligarono all' adempimento delle presenti *Costituzioni*, e che, presentata per mezzo del Segretario-Archivista una propria opera drammatica originale italiana, detta di *Saggio*, furono da un Consiglio accettati per maggioranza di voti.

42. I Soci autori sono tenuti a denunziare al Segretario i titoli d' ogni loro nuova opera drammatica.

43. I Soci autori anche non associati al *Bullettino* ricevono *gratis* que' numeri del giornale medesimo in cui si parla delle loro opere.

TITOLO IV.

SOCI CORRISPONDENTI.

44. I *Soci Corrispondenti*, sono gli amatori dell' Arte Drammatica, i Comici e i Dilettanti, che si obbligano per iscritto verso la Società nazionale di seguire le presenti *Costituzioni*.

45. I Soci corrispondenti sono proposti a un Consiglio dal Vice-Presidente o da un Socio Autore, il quale nel tempo medesimo presenta l' obbligo scritto dei candidati in cui riconoscono le *Costituzioni* presenti. Per deliberazione poi dello stesso Consiglio è mandato loro il diploma.

46. I Soci corrispondenti *debbono* associarsi al *Bullettino*.

47. Sono cancellati dall' Albo que' Soci corrispondenti i quali anche per una sol volta mancano agli articoli delle presenti *Costituzioni*.

TITOLO V.

SOCI ONORARI.

48. I *Soci Onorari* sono gli autori drammatici i quali, benchè non chiedenti, il Consiglio crede utile domandare di corrispondenza, senza obbligo reciproco.

49. I Soci onorari debbono essere proposti almeno da due Soci Autori residenti ed essere accolti per maggioranza di voti da un Consiglio.

TITOLO VI.

CONSIGLI.

50. I *Consigli* si raccolgono ogni quindici giorni almeno, e più spesso quando occorra, per mezzo d' invito fatto dal Segretario a tutti i Soci Protettori e Autori dimoranti nelle città in cui risiedono essi Consigli, o che temporaneamente vi si trovano.

51. Mancando il Vice-Presidente le Adunanze sono rette da quello fra gli altri Soci protettori intervenuti che fu primo iscritto nell' Albo.

52. Le *Adunanze* de' Consigli sono perfette quando intervengono il Vice Presidente, il Segretario e due terzi de' Soci Autori residenti.

Se a compiere il numero che risponde ai due terzi suddetti, deve calcolarsi taluno de' Soci Autori che si trovano temporaneamente nella Città in cui risiede il Consiglio, l' Adunanza è pur valida.

53. Alle Adunanze de' Consigli debbonsi, come fu detto all' Art. 50, invitare i Soci Protettori, ma non possono dar voto insieme agli altri che negli affari amministrativi.

54. I *voti* debbono essere palesi o per acclamazione o per ischeda.

55. Qualunque *decisione* del Consiglio è valida se vi concorre la maggioranza de' suffragi.

56. Di tutte le Adunanze è compilato dal Segretario il *Processo verbale*, che sottoscritto da lui e dal Vice-Presidente, va conservat in Archivio.

57. Si nomina dal Consiglio Centrale nell' ultima seduta d' ogni Anno sociale il *Presidente* onorario generale.

58. Ogni Consiglio, compreso il Centrale, nel giorno stesso nomina il *Segretario-Archivista*, l' *Economo-Cassiere*, la *Commissione de' Contratti*, e il *Compilatore del Bullettino* per l' anno che seguita; proclama inoltre il *Vice-Presidente* determinato già per ordine d' iscrizione, come dice l' Art. 23.
Nell' ultima seduta del settembre (ultima del Semestre sociale) è proclamato come sopra da ogni Consiglio il nuovo *Vice-Presidente*.

59. Le Adunanze d'ogni Consiglio si aprono colla lettura del processo verbale dell' Adunanza precedente.

60. In ogni Adunanza de' Consigli il Vice-Presidente nomina coloro che aspirano o furono invitati a far parte di una delle quattro classi della *Società nazionale*, e sente per ciascheduno de' nominati la decisione del Consiglio. Decreta il rilascio de' rispettivi diplomi agli accolti e l' annunzio delle loro nomine nel Bullettino.

61. In ogni adunanza il Segretario legge il titolo delle opere che si presentarono per *saggio* o per l' *adozione* o in *dono* alla Società.
Legge le corrispondenze ed espone le pratiche instituite dalla Commissione de' Contratti cogli Autori, i Capi-Comici e le Direzioni degli spettacoli per le opere adottate dal suo Consiglio, come pure lo stato degli affari vertenti.

62. Nelle Adunanze del Consiglio Centrale si leggono tutte le *corrispondenze* de' Comitati degli altri Consigli e il *sunto* de' loro Atti

63. Il Consiglio Centrale discute ed a pluralità di voti decide quel che debba farsi dalla sua Commissione de' Contratti ne' casi dubbi che ammisero dilazione.

64. Qualunque membro d'un Consiglio può chiedere la pubblicazione nel *Bullettino* di certi documenti, e quando la maggioranza del Consiglio approvi, il Vice-Presidente ne decreta subito l'inserzione.

65. In qualunque Consiglio vengono estratti a sorte dal Vice-Presidente i nomi de' *Soci Autori*, che nell'Adunanza seguente debbono riferire sulle opere presentate.

66. È tenuto a rinunziare chiunque la sorte nominasse *relatore* di un' opera propria e presentata anonima. Ne' casi di rinunzia devesi estrarre dal Vice-Presidente un altro nome.

67. I *rapporti* de' relatori debbono accennare:

I. All' argomento dell' Opera.

II. Alle bellezze ed ai precipui difetti.

III. Alla moralità.

IV. All' effetto teatrale.

V. Alla natura del dialogo.

68. In ogni Adunanza de' Consigli si leggono i rapporti dei relatori sortiti nell' Adunanza precedente. In seguito di questa lettura, se il rapporto riguarda un' opera presentata per *saggio*, si procede per acclamazione all' ammissione od esclusione dell' autore fra i Soci.

69. Il Vice-Presidente decreta l'inserzione nel Bullettino de' rapporti fatti sulle Opere che presentate per *saggio* o per l'*adozione* furono accolte dal suo Consiglio, e facoltizza il Segretario a rilasciare il diploma di Socio agli Autori di quelle date per *saggio*.

70. Quando il rapporto del relatore singolarmente encomiasse un' opera data per *saggio* o per l'*adozione*, può un membro qualunque del Consiglio proporre la *lettura* dell' opera stessa in piena seduta, ed accolta la

proposizione a pluralità di voti, il Vice-Presidente dispone per un'Adunanza straordinaria a questo fine, ovvero ammette che la lettura si faccia seduta stante.

71. La *lettura* delle opere, accettata con pluralità di voti da un Consiglio, è fatta sempre dall'Autore se trovasi presente, o da chi piace a lui di nominare. In seguito della lettura il Consiglio passa a voti se o no debbasi particolarmente raccomandare nel *Bullettino* l'opera letta, e questo deciso colla pluralità de' suffragi, il Vice-Presidente decreta la stampa della *raccomandazione* nella *parte uffiziale* del Bullettino.

Tal decisione di un Consiglio debbe aversi come semplice opinamento di pochi, essendo ben chiaro, che nel seno della *Società nazionale* il Consiglio di una città sola non può nè mai deve erigersi a *giudice*.

72. Le opere di cui venne fatta raccomandazione da un qualunque Consiglio, sono da questo comunicate per copia agli altri Consigli tutti.

73. In seguito della lettura fatta in Consiglio de'Rapporti, degli Articoli e delle Opere drammatiche, il Vice-Presidente propone che si discuta sopra di essa.

74. Qualunque membro di un Consiglio può chiedere la lettura di un Articolo risguardante la Società, e se la maggioranza de' voti è per l'inserzione di esso articolo nel *Bullettino*, il Vice-Presidente ne decreta la stampa nella *parte uffiziale*.

75. Il Consiglio Centrale disporrà delle somme ricevute dalle recite di prova come dice l'Art. 108.

76. Al finire d'ogni Anno sociale debbono gli *Economi* ed i *Segretari* compilare un esatto *Inventario* e *Bilancio* dello stato Attivo e Passivo dei Consigli di cui fanno parte, e un dettagliato *Rapporto* sui contratti stabiliti e vertenti in nome della Società.

È stabilito l'ultimo mese dell'Anno sociale per queste compilazioni.

77. I *Bilanci* e *Rapporti* annui vengono esaminati dal Vice-Presidente, e da *due Soci Protettori* da esso nominati: sottoscritti si presentano alla prima Adunanza Consigliare del nuovo Anno.

78. Letti ed approvati da ciaschedun Consiglio i *Bilanci* e *Rapporti* annui nella prima seduta del nuovo Anno sociale, i Vice-Presidente ne decretano la stampa nel Bullettino.

79. Quella parte de' processi verbali d'ogni Consiglio, che dee farsi pubblica, secondo l'opinamento de' singoli Comitati e del Centrale, va inserita nel *Bullettino*.

TITOLO VII.

PRESENTAZIONE E ADOZIONE DELLE OPERE DRAMMATICHE.

80. Si ricevono dal Segretario d'ogni Consiglio tutte le Opere drammatiche originali italiane, edite ed inedite, pei seguenti titoli:

I. Per *Saggio* inviato ad un Consiglio da un Autore o palese od anonimo, che domanda essere accolto fra i *Soci Autori*.

II. Come opera di *Socio Autore* presentata per l'*Adozione* al Consiglio.

III. Per *Dono* fatto da chicchessia alla Società: e in questo unico caso ricevonsi anche le opere in lingue straniere o tradotte.

81. Un'opera che fu presentata per *saggio* o per l'*adozione* ad un Consiglio non può presentarsi ad un altro.

82. Le stampe o manoscritti inviati alla Società per *saggio* o per l'*adozione* debbono essere franchi d'ogni spesa, e presentati da uno qualunque de' membri del Consiglio.

83. Potrannosi anche presentare al Consiglio le opere drammatiche originali italiane di autore anonimo: ma in questo caso dovrà sempre unirsi al libro una scheda sigillata con entro il nome dell' autore, e fuori un motto replicato sulla prima pagina dello stesso libro.

84. Alla presentazione di un'opera qualunque drammatica per *saggio* o per l'*adozione*, il Segretario-Archivista, registrata l'opera, e fattasi pagare la tassa di.... (*) risponde al presentatore una bolletta di ricevuta.

85. All' opera che presenta per saggio, l'Autore unisce costantemente l' *obbligo* sottoscritto di adempiere le presenti *Costituzioni.*

86. Le opere anonime per *saggio* o per l'*adozione* dovranno presentarsi da un Socio residente, che a vece dell' autore segreto sottoscriverà l'*obbligo* suddetto e pagherà la tassa di registrazione.

87. I manoscritti o i libri tutti presentati alla Società sono registrati immantinente dal Segretario-Archivista di un Consiglio suo e non possono uscir dall' Archivio.

88. I Consigli soli e il Centrale sopra tutti, hanno facoltà di far trarre *copia* de' manoscritti degli Archivi.
Le spese che voglionsi a copiare un' opera inedita per comunicarla ad altro Consiglio od al Centrale, sta sempre al Consiglio da cui venne adottata.

89. L'Autore di un' opera adottata dalla *Società drammatica nazionale* non potrà mai consentire alla *recita* di quell' opera senza l'intervento della *Commissione de' contratti*: in qualunque città d' Italia e in qualunque tempo dovrà farsi rappresentare dalla Commissione medesima.

(*) Da fissarsi, ma non dovrebb' essere più di mezzo scudo romano per opera.

TITOLO VIII.

COMMISSIONE DE' CONTRATTI.

90. La *Commissione de' Contratti* comunicherà mensilmente alle Direzioni degli spettacoli di tutte le primarie città italiane, l'elenco delle opere *adottate* dalla *Società Nazionale* per mezzo de' singoli suoi Consigli, le quali non debbonsi recitare senz' ordine suo.

91. Le *Lettere* della *Commissione de' Contratti* agli Uffizi di polizia e Direzioni degli spettacoli delle città italiane, e le scritture e i contratti co' Direttori delle Compagnie, debbono essere firmati anche dal Vice-Presidente e dal Segretario.

92. La Commissione de' Contratti avvisa l' autore, o il Consiglio da cui dipende, d' ogni contratto stabilito per l' opera sua.

93. L' Autore può comunicare colla Società sui mezzi atti a promuovere e sollecitare i contratti dell' opera sua.

94. La Commissione de' Contratti deve ne' casi dubbi, che ammettono dilazione, domandar giudizio al Consiglio Centrale: ma ne' casi urgenti è arbitra liberalissima.

95. Eseguita la recita, o stabilito un contratto in determinata somma, la Società, nel termine di un mese fa tenere all' Autore dell' Opera venduta un ordine a vista sulla sua cassa, per quanto somma la quota che gli tocca per quella recita od altro contratto.

96. La Società promette con ogni suo mezzo, e coll' aiuto importantissimo delle Direzioni degli Spettacoli d' impedire la recita clandestina delle opere che le si affidarono, ma non garantisce il pieno adempimento della legge sulla proprietà letteraria in riguardo di esse, ove la sorveglianza sua e le sue instanze venissero deluse.

97. Se l'autore al momento della presentazione ha determinato alla Società il premio ch' egli esige per la recita d' un opera sua, la Società non può contrattarla per minor prezzo, se da lui non vi è particolarmente facoltizzata.

98. Se avverrà che una distinta Compagnia drammatica si formi all' oggetto di rappresentare tutte le opere adottate dalla Società, i patti con essa verranno stipulati dal Consiglio Centrale insieme alla Commissione de' Contratti. Potrà intitolarsi *Compagnia drammatica della Società nazionale italiana.* Il suo Capo Comico dovrà obbligarsi: I. a tenerla *permanente* almeno due stagioni l' anno ove risiede il Consiglio Centrale. II. Alla recita di *tutte* le opere che gli si presenteranno dalla Società. III. A recitar *sempre* e *dovunque* possa andare le sole opere drammatiche *originali italiane.*

99. Nella Compagnia drammatica della Società Nazionale italiana, la direzione della scena è soggetta immediatamente al Consiglio della Società, che risiede dov' essa recita: od a chi dal Consiglio centrale venga deputato a ciò.

100. Ogni volta che da una qualunque Compagnia si recitano opere adottate dalla Società, il Consiglio che le adottava o il Consiglio Centrale, ha diritto di nominare uno o due suoi membri *Ispettori alla scena* i quali *unitamente all' Autore* dirigeranno le prove, con facoltà di sospendere o proibire le recite, invocando l' autorità superiore, se per colpa degli Attori o del Capo Comico sembrasse loro probabile un esito infelice della rappresentazione.

TITOLO IX.

LETTERE E PREMI D' INCORAGGIAMENTO AGLI AUTORI.

101. Nel febbraio, penultimo mese d' ogni Anno sociale, manda il Consiglio Centrale a tutti i Soci Autori d' Italia una scheda la quale essi ritornano sigillata al Segretario con entro scritto di proprio pugno il titolo di

Una Commedia
Un Dramma } di tre, cinque o più atti.
Una Tragedia

Una farsa o commedia giocosa di uno o due atti; e propriamente di quella Commedia, Dramma, Tragedia, Farsa di autore vivente, e non premiate mai dalla Società, che a loro giudizio sono le più degne di premio.

102. Ritirate dal Segretario le schede emesse, e convocata un' *Adunanza Generale*, si aprono tutte e si leggono e proclamano gli Autori delle opere che ottennero il maggior suffragio. Il Vice-Presidente decreta subito l' invio delle lettere di congratulazione agli Autori (le quali debbono sottoscriversi dal *Presidente-Onorario*, dal *Vice-Presidente* medesimo e dal *Segretario*) insieme al premio destinato per ciascuno di essi, e la pubblicazione di questo giudizio nel *Bullettino*.

103. I *Premi* che la Società distribuisce ogni anno agli autori delle opere giudicate più degne sono:

All' Autore della miglior Commedia
» del miglior Dramma } Una medaglia d'*Oro* col titolo della Società.
» della miglior Tragedia

All'Autore della miglior Farsa. — Una simile medaglia d' *Argento*.

TITOLO X.

RECITE DI PROVA.

104. Quando un Socio Autore desidera che di un' opera sua, adottata già da un Consiglio, venga fatta una *recita*

di prova, e il desiderio espone al Consiglio, il Consiglio stesso invita a ciò la Compagnia di Comici o Dilettanti più distinta che sia nella città in cui l'Autore desidera che la prova sia fatta.

105. La quota o diritto d'Autore che per tali *recite di prova* le Compagnie debbono versare alla Società, ovvero l'incasso netto di esse, quando fossero fatte a total benefizio suo, va destinato a *soccorrere* gli *Autori drammatici bisognosi.*

106. Le *quote* o gl'*incassi* suddetti delle *recite di prova* debbonsi a tal fine versare immantinente dai singoli Consigli nella Cassa del Comitato Centrale.

TITOLO XI.

SOCCORSO AGLI AUTORI BISOGNOSI.

107. Gli Autori chiedenti il soccorso che la Società può distribuire pel ricavato dalle *recite di prova*, o per gli avanzi di Cassa al finire d'ogni triennio sociale, debbono presentare un'istanza sottoscritta al Segretario del Comitato Centrale in cui si provi:

I. Che sono italiani.

II. Che scrissero almeno tre opere drammatiche originali italiane stampate o recitate.

III. Che sono bisognosi.

108. Tosto chè la Società può disporre di una data somma a questo fine, il Consiglio Centrale esamina le istanze presentate dagli Autori bisognosi e a maggioranza di suffragi nomina quelli cui vuol dispensare il soccorso. Il Vice-Presidente ordina la pubblicazione nel Bullettino della somma così erogata, e il numero dei beneficati, sempre tacendo il nome loro, di cui però deve tenersi memoria negli Atti riservati della Società.

TITOLO XII.

DIREZIONE E COMPILAZIONE DEL BULLETTINO.

109. Il *Bullettino*, organo speciale della Società, è intitolato: *Bullettino drammatico nazionale italiano*, e si pubblica dal Consiglio Centrale. Ne esce un foglio ogni.... giorni.

L'associazione annua è fissata di....

110. Il Bullettino si divide in due parti *Uffiziale* e *Cronaca*.

La parte *Uffiziale* del Bullettino è quella che rappresenta realmente la *Società Nazionale*, e si compone degli Atti suoi.

Della parte *Cronaca* è solo responsabile il Compilatore e gli autori de' singoli Articoli.

111. Tutto che la pubblicazione del Bullettino sia un esclusivo diritto del Consiglio Centrale, esso è ugualmente l'organo di tutti gli altri Consigli, pubblicandone gli Atti inchiusi negli Atti stessi del Consiglio Centrale.

112. Il *Compilatore* del Bullettino dev'essere coadiuvato dal *Segretario* e dai *membri della Commissione de' Contratti*.

113. Ogni Consiglio particolare deve annualmente pagare alla Cassa del Consiglio Centrale le sole copie del Bullettino che prese per gli Associati e pe' Soci suoi protettori.

114. Dei *conti* parziali cogli Associati al Bullettino è incaricato l'*Economo-Cassiere* d'ogni Consiglio.

115. Della *spedizione* de' fogli è incaricato il *Copista* d'ogni Consiglio, e dee farla precisamente secondo le norme e le note che danno il *Segretario*, il *Compilatore* e l'*Economo-Cassiere*.

116. Generalmente la *spedizione* del Bullettino si farà:

I. Al Presidente onorario due esemplari.

II. A tutti i Soci Protettori.

III. Agli Associati.

IV. Ai Soci Autori (il solo foglio in cui particolarmente si discorre di qualche loro opera).

V. Alla Direzione di alcuni *Giornali teatrali* per averne il *cambio*.

E interrottamente, quando siavi ragione di farlo, ad alcuni Soci Onorari.

TITOLO XIII.

CASSA E ARCHIVIO.

117. Ad ogni pagamento fatto alle Casse della Società deve rispondere una *Bolletta* di ricevuta sottoscritta dall'*Economo-Cassiere* o dal *Segretario*.

118. Nella Residenza d'ogni Consiglio, presso l'Archivista, debbono esistere costantemente ostensibili a qualunque Socio i libri seguenti:

I. Il registro di tutte le Opere presentate colle particolari annotazioni.

II. Le Capsule entro cui si conservano le dette Opere e gli Atti della Società.

III. Il Bilancio e il Rapporto approvato dell'amministrazione degli anni decorsi.

IV. L'Elenco distinto di tutti i Soci.

V. L'Elenco degli Associati al Bullettino.

VI. I Libri donati alla Società e un Catalogo di essi.

VII. I Giornali avuti in cambio del Bullettino.

E qualunque altro Catalogo venga ordinato dal Consiglio.

TITOLO XIV.

SIGILLO E DIPLOMI DELLA SOCIETA'.

119. Il *Sigillo* della *Società drammatica nazionale italiana* porta inciso nel mezzo:

SOCIETÀ
Drammatica Nazionale Italiana.

120. Tutti gli Atti della Società, sottoscritti da uno de' membri del *Comitato Centrale*, o d'altro Comitato, o dai membri della *Commissione de' Contratti*, debbono essere muniti di questo *Sigillo*.

121. Il Diploma della Società è di questa forma:

Il Signor

è nominato Socio. . . . . della *Società drammatica nazionale italiana*, per deliberazione del Consiglio residente in . . . . . emessa il dì. . . . .

Il Vice-Presidente

Il Segretario

Sigillo.

TITOLI

—

I. *Articoli generali* . . . . . pag. 3
II. *Soci protettori* . . . . . » 8
III. *Soci autori* . . . . . » 9
IV. *Soci corrispondenti* . . . . . » »
V. *Soci onorari* . . . . . » 10
VI. *Consigli* . . . . . » »
VII. *Presentazione e adozione delle opere drammatiche* . . . . . » 14
VIII. *Commissione de' contratti* . . . . . » 16
IX *Lettere e premi d'incoraggiamento agli autori.* » 18
X. *Recite di prova* . . . . . » »
XI. *Soccorso agli autori bisognosi* . . . . . » 19
XII. *Direzione e compilazione del Bullettino* . . » 20
XIII. *Cassa e Archivio* . . . . . » 21
XIV. *Sigillo e diplomi della Società* . . . . . » 22